

Allegato B1

CONTRATTO DI GARANZIA CON CLAUSOLA "A PRIMA RICHIESTA" RELATIVO AGLI OBBLIGHI ASSUNTI DAcon sede in(di seguito indicato anche come Venditore) CON LA STIPULA DEL CONTRATTO DI TRASPORTO DI ENERGIA ELETTRICA PER CONTO DEI CLIENTI FINALI SPECIFICATI

La Società Assicuratrice / Istituto di Credito (di seguito indicato anche come Garante)con sede in, in persona dei suoi legali rappresentanti e firmatari, signori....., con il presente Contratto di Garanzia,

si dichiara e si costituisce Garante

nell'interesse della Società....., a favore dell'Enel Distribuzione S.p.A. Via Ombrone, 2 - 00198 Roma, per la somma di €00 (euro...../00), corrispondente all'importo della garanzia finanziaria richiesta per la esecuzione del contratto per il servizio di trasporto di energia elettrica stipulato in data.....

1. Il presente Contratto è irrevocabile, incondizionato ed efficace, anche in caso di modifiche al suddetto contratto di trasporto di energia elettrica che non ne comportino novazione, indipendentemente dal pagamento dell'eventuale premio da parte del Venditore ed è stipulato a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali assunte dal medesimo, delle quali la sottoscritta Società Assicuratrice/ Istituto di Credito si dichiara pienamente a conoscenza.
2. L'obbligo del Garante permane anche dopo la scadenza delle obbligazioni garantite, senza obbligo per l'Enel Distribuzione S.p.A. di proporre alcuna istanza nei confronti del Venditore, ai sensi dell'art. 1957 c.c.
3. La Società Assicuratrice/Istituto di Credito s'impegna a pagare all'Enel Distribuzione S.p.A., "a prima richiesta", le somme da quest'ultima richieste, rinunciando ad eccepire la nullità e/o invalidità del rapporto garantito ed ogni altra contestazione relativa al rapporto medesimo.
4. In particolare, il pagamento delle somme dovute dovrà avvenire con valuta fissa al quindicesimo giorno dal ricevimento della richiesta spedita da Enel Distribuzione S.p.A. con raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata per conoscenza anche al Venditore, senza che il Garante possa sollevare eccezione o contestazione alcuna, comprese quelle che spettano al Venditore, rinunciando comunque fin da ora espressamente ad eccepirle, anche in caso di eventuale opposizione da parte della Garantita o di terzi, in deroga a quanto previsto dall'art. 1945 c.c.
7. Eventuali condizioni generali, in contrasto con quanto specificatamente previsto nel presente contratto, non hanno effetto nei confronti di Enel Distribuzione S.p.A..
8. Il presente Contratto è pienamente valido ed efficace ancorché non sottoscritto da Enel Distribuzione S.p.A.
9. In caso di controversie tra Enel Distribuzione S.p.A. e la Società Assicuratrice/Istituto di Credito l'unico Foro competente è quello di Roma.

Data e luogo

TIMBRO E FIRMA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 e 1342 del c.c. si approvano specificatamente i punti: 2) rinuncia ad avvalersi del disposto dell'articolo 1957 c.c.; 3) e 4) pagamento a semplice richiesta e rinuncia ad opporre eccezioni; 9) foro competente.

TIMBRO E FIRMA